



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

composta dai Magistrati

Enrico	MARINARO	Presidente
Francesco	TARGIA	Consigliere
Massimo Giuseppe	URSO	Referendario Relatore - Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **2364/R** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti del sig. OMISSIS, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di maestro della Scuola primaria di OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Zucchiatti del Foro di Bolzano, C.F. ZCCSFN76D19A952B, con studio in via dei Combattenti 4/ A, p, PEC stefanozucchiatti@pec.it .

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi, alla pubblica udienza del 19 aprile 2024, il relatore referendario Massimo Giuseppe Urso, il pubblico ministero, in persona del procuratore regionale Alessia Di Gregorio e il legale del convenuto avv. Stefano Zucchiatti.

RITENUTO IN FATTO

I. L'ipotesi di danno erariale sottoposta al giudizio di questa Corte è esposta nell'atto di citazione, depositato il 18.12.2023 dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino – Alto Adige, sede di Bolzano, nell'ambito del giudizio iscritto al registro di Segreteria G 2364 nei confronti del sig. OMISSIS, per ivi sentirlo condannare al pagamento di euro 20.000,00 a titolo di danno all'immagine e di euro 13.000,00 a titolo di danno da disservizio in favore della Provincia Autonoma di Bolzano, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali decorrenti dal deposito della

sentenza fino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

II. In ordine alla *notitia damni*, l'attività istruttoria dell'Ufficio requirente prendeva avvio dalla notizia di danno appresa da un articolo pubblicato sul quotidiano Alto Adige del 18 ottobre 2020, acquisita al prot. n. 937/2020, relativo alla notizia della condanna penale inflitta ad un maestro di scuola elementare di un comune dell'Alto Adige per violenza sessuale aggravata.

III. All'esito dell'istruttoria emergeva che il convenuto era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione (con la pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate da minori) dal Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Bolzano per reati di cui agli artt. 81, 609 bis, 609 ter ultimo comma, 61 n. 9, commessi in OMISSIS dal novembre 2017 al 31 maggio 2018, per avere mediante abuso di autorità, costretto minori a subire atti sessuali, con le aggravanti di aver commesso i fatti nei confronti di persone che non hanno compiuto i 10 anni e per essere l'indagato persona a cui, per ragioni di educazione ed istruzione, i minori erano affidati (sentenza n. 295 del 15.10.2020).

La Procura regionale riferisce, altresì, che la Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza n. 84/2021 del 17 giugno 2021 rigettava l'appello proposto dal sig. OMISSIS, confermando l'impugnata sentenza e condannando l'imputato al pagamento delle spese di giudizio del grado, nonché che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile in data 4 febbraio 2022.

La Procura regionale, pertanto, notificava a mezzo delle forze di polizia, in data 26 giugno 2023, al sig. OMISSIS un invito a dedurre, contestando allo stesso un danno all'immagine per euro 20.000,00 e un danno da disservizio per euro 13.000,00, cagionato con dolo in pregiudizio della Provincia autonoma di Bolzano.

IV. Valutate le deduzioni del convenuto, la Procura regionale non le riteneva sufficienti a confutare le contestazioni mosse con l'invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 c.g.c. e, pertanto, esercitava l'azione di responsabilità per danno erariale nei confronti del convenuto per le poste di danno sopra specificate.

V. Con comparsa depositata in data 28.03.2024, si è costituito in giudizio il convenuto, con il patrocinio dell'avv. Stefano Zucchiatti, il quale eccepisce:

a. che il debito si sarebbe estinto per compensazione, richiamando un accordo transattivo stipulato tra il convenuto e le parti civili costituite in seno al procedimento penale, avente ad oggetto l'obbligo assunto da parte del sig. OMISSIS di versare, a titolo risarcitorio, alle stesse l'importo onnicomprensivo di € 100.000,00, con parziale quietanza dell'importo medesimo nella misura di € 50.000,00, già corrisposto (secondo la difesa) dal sig. OMISSIS nel corso dei giudizi penali. Il legale aggiunge che, in virtù della *<<solidarietà nel debito della Provincia Autonoma di Bolzano, quantomeno nella misura del 50%, si eccepisce la compensazione del credito da danno erariale esposto, inferiore all'importo pari alla metà del risarcimento concordato con le persone offese>>*. Ciò in considerazione del fatto che, secondo la prospettazione difensiva, la Provincia Autonoma di Bolzano, in qualità di datore di lavoro dell'odierno convenuto, dovrebbe rispondere a titolo di responsabilità per fatto dell'ausiliario (e del preposto), ai sensi degli artt. 1228 e 2049 del cod. civ.

b. sulla contestazione di danno all'immagine, la difesa rileva che *<<il presunto danno all'immagine, se sussistente, è da limitare ad € 5.000>>*, richiamando la qualifica rivestita dall'autore dell'illecito, il quale era *<<un semplice supplente e non era pertanto organicamente inserito nella pubblica amministrazione di riferimento>>*; in merito al *clamor fori*, la difesa eccepisce che la notizia della condanna del Sig. OMISSIS non ha oltrepassato i confini provinciali.

tipo di voce di danno, non basta allegarlo ma occorre che ci sia una prova effettiva del danno emergente e del lucro cessante che la condotta del condannato avrebbe cagionato all'amministrazione>>, ritenendo, pertanto, che *<<la prova di essa non ci sia, avendo comunque il OMISSIS adempiuto ai propri incarichi sino alla cessazione dei medesimi dovuti a forza maggiore, ossia l'esecuzione della misura cautelare a suo carico>>*.

VI. Il giudizio veniva chiamato per l'udienza di discussione del 19 aprile 2024, nella quale il Procuratore regionale insisteva per l'accoglimento integrale delle domande formulate nell'atto di citazione in giudizio, mentre il legale del convenuto ribadiva le richieste contenute nella memoria.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con esito di cui al dispositivo

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. il Collegio procede all'esame del merito della contestazione, in assenza di eccezioni preliminari in rito.

1.1. Il Collegio ritiene la richiesta attorea fondata e accoglibile, per i motivi che seguono.

1.2. In ordine alla condotta, il danno erariale contestato trova fondamento nelle azioni illecite compiute dal convenuto e accertate, con sentenze passate in giudicato, dal Giudice penale. Pertanto, non è in discussione lo svolgimento dei fatti, la riconducibilità degli stessi al convenuto e l'antigiuridicità delle condotte.

1.3. Per quanto concerne l'elemento soggettivo, la condotta del convenuto è certamente caratterizzata dal dolo, come emergente dalle sentenze penali.

1.4. Sul nesso di causalità e il contributo causale del convenuto, non è revocabile in dubbio che il convenuto abbia posto in essere le condotte antigiuridiche contestate e che, a causa di queste, la Provincia Autonoma di Bolzano abbia subito un danno, come verrà meglio precisato nel punto seguente.

1.4. Passando all'esame delle due poste di danno:

1.4.a. In ordine al danno all'immagine, il Collegio è consapevole del dibattito presente nella giurisprudenza contabile in ordine alla configurabilità di tale tipologia di danno nel caso di reati cd. comuni commessi dal convenuto, non riconducibili a quelli rientranti nello statuto penale della P.A.

Da una parte, infatti, è diffusa una giurisprudenza, seppure non pacifica, soprattutto nelle Sezioni di primo grado di questa Corte, che, al fine di riconoscere il danno immagine anche nell'ambito di fattispecie di reato comune, valorizza le seguenti argomentazioni (sul punto cfr. Sezione Giurisdizionale Lombardia, sentenza n. 109/2023, con ampi riferimenti e richiami giurisprudenziali, ai quali si rinvia):

- dopo l'abrogazione dell'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 ad opera dell'art. 4, co. 1, lett. g), dell'allegato 3 del c.g.c., con conseguente venir meno della previgente limitazione della responsabilità per danno all'immagine alle sole ipotesi tassativamente individuate dall'art. 7 della l. n. 97 del 2001, il citato art. 4 statuisce, al comma 2, che "quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice";
- a seguito dell'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 97 del 2001 ad opera del codice di giustizia contabile, il rinvio operato dall'art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, deve ora ritenersi effettuato all'art. 51, co.7, del medesimo testo normativo;

- secondo questa prospettazione, pertanto, non è dunque più tassativamente richiesta come condizione dell'azione la perpetrazione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., di cui al capo I, titolo II, libro secondo c.p., ma la commissione di un mero delitto a danno della stessa, come indicato dall'art. 51, ossia, oltre a quelli specificamente rubricati contro la PA, tutti gli altri delitti comuni aventi ricadute in suo danno, come nel caso all'esame di questo Giudice;
- il rinvio all'art. 7 della L.97/2001 è da considerare dinamico e la scelta, voluta e consapevole, di abrogare l'art. 7 cit. ad opera del d.lgs. n.174 del 2016 comporti il venir meno dei restrittivi ed irragionevoli angusti limiti alla perseguibilità del danno all'immagine;
- infine, quanto alla decisione della Corte costituzionale n. 191 del 2019, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51, commi 6 e 7, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 sollevate dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in relazione agli artt. 3, 76, 97 e 103 della Costituzione, in quest'ottica *<<non ha affatto ritenuto che la vigente normativa (rectius il "frastagliato quadro che emerge" all'esito di un incerto percorso normativo: punto 3.2 della pronuncia) consenta di perseguire in sede contabile il danno all'immagine solo a fronte di reati "contro la p.a.", ma ha invece solo rimarcato:*
 - a) *che il d.lgs. n.174 del 2016 "- pur abrogando il primo periodo del primo comma dell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009 - ha lasciato invariato il secondo periodo, contenente la limitazione dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine; e tuttavia, con l'art. 4, comma 1, lettera g), dell'Allegato 3 (Norme transitorie e abrogazioni), ha abrogato l'art. 7 della legge n. 97 del 2001, cui tale previsione faceva rinvio nel delimitare i casi nei quali il PM contabile poteva promuovere l'azione risarcitoria";*
 - b) *"che il giudice a quo non ha vagliato la possibilità che il dato normativo di riferimento legittimi un'interpretazione secondo cui, nonostante l'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 97 del 2001, che si riferisce ai soli delitti dei pubblici ufficiali contro la PA, non rimanga privo di effetto il rinvio ad esso operato da parte dell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, e non si è chiesto se si tratta di rinvio fisso o mobile. L'ordinanza, quindi, trascura di approfondire la natura del rinvio, per stabilire se è tuttora operante o se, essendo venuto meno, la norma di riferimento è oggi interamente costituita dal censurato art. 51, comma 7">> (Sez. giur. Lombardia, sent. n. 109/2023 cit.).*

Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, invece:

- a seguito delle considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza del n. 191/2019, il codice, pur avendo abrogato il primo periodo dell'art. 17, comma 30-ter del d.l. n. 78 del 2009, ha lasciato invariato il secondo periodo il quale consente l'azione per il risarcimento del danno all'immagine "nei soli casi previsti dalla legge", per cui, ove si ritenga che il codice di giustizia contabile abbia esteso il novero dei reati che consentono l'esercizio dell'azione risarcitoria, occorre comunque individuare quali fattispecie delittuose consentono al PM contabile l'esercizio dell'azione "de qua", dovendosi escludere un'estensione generalizzata a tutti i reati;
- pertanto, questa giurisprudenza ha ritenuto di circoscrivere i casi di risarcibilità del pregiudizio in questione, precisando che debbono essere considerati "a danno" delle pubbliche amministrazioni, oltre a quelli specificamente rubricati contro la P.A., in cui la stessa sia soggetto passivo del reato, tutti gli altri delitti che le cagionino un danno diretto e immediato, <<distinto dal danno all'immagine>> (sez. giur. Liguria, sent. n. 96/2020, confermata da Sezione II giur. centrale d'Appello con la sentenza n. 120/2023);

Il Collegio intende aderire al primo e più estensivo orientamento, che risulta maggiormente coerente con una visione ampia e completa dei beni giuridici tutelati dalla Costituzione, in quanto stride con il senso comune e i valori tutelati dalla Carta costituzionale ritenere che i gravi reati commessi dal convenuto, in occasione e nell'ambito del servizio scolastico, possano essere considerati come non in danno della P.A., la quale, nella fattispecie, ha un vero e proprio dovere giuridico di tutelare il minore affidato alla sua cura e sorveglianza. Senza volere confondere i piani dei beni giuridici tutelati dai reati comuni e propri, nella fattispecie si ritiene che la lesione del bene giuridico rappresentato dall'integrità del minore non possa che riverberarsi sulla P.A., la quale è stata fortemente danneggiata, dal punto di vista dell'immagine, dalla condotta del convenuto.

In conclusione, il Collegio manifesta l'esigenza di fornire al quadro normativo vigente (sicuramente incerto) una interpretazione costituzionalmente orientata e finalizzata alla più ampia tutela della Pubblica Amministrazione, da intendere non solo come persona giuridica pubblica, ma anche come soggetto giuridico esponentiale della collettività, al cui servizio è posta.

L'interpretazione sposata in questa sede appare l'unica che consenta di dare un senso logico-giuridico alla differente formulazione legislativa, valorizzando l'espressione "per i delitti a danno delle stesse" contenuta nel comma 7 dell'art. 51 del c.g.c.. Tale disposizione, esplicitamente più ampia, contenuta in una fonte normativa successiva (appunto il codice di giustizia contabile), senza alcuna ulteriore precisazione restrittiva (per esempio nel senso della esclusione in questi casi del danno all'immagine), spinge verso questa soluzione ermeneutica.

D'altronde, in più parti, la decisione della Corte costituzionale n. 191 del 2019 citata, si esprime in termini dubitativi, concludendo per la inammissibilità della questione di costituzionalità <<per inadeguata rappresentazione del quadro normativo entro il quale la disposizione impugnata è ricompresa>> e non per il rigetto. Questo Collegio, infatti, ritiene possano essere valorizzati i seguenti punti della citata decisione del Giudice delle leggi:

- a. <<3.2.2.– Il giudice a quo, infatti, a fronte di una disposizione di dubbia lettura, introdotta attraverso l'esercizio di una delega legislativa, avrebbe dovuto prendere in considerazione anche la legge delegante (...)>>;
- b. <<3.2.3.Ed ancora, nell'ottica di una pur possibile interpretazione restrittiva della nozione di reato «a danno» della PA, se anche non desumibile dalla legge delega, il rimettente non tiene in alcuna considerazione l'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, citato ad altro proposito, ma non posto a base del processo ermeneutico qui in discussione, nella parte in cui prevede la risarcibilità del danno all'immagine «nei soli casi» previsti dalla legge>>;
- c. <<3.2.4.– Né, infine, può trascurarsi che, a sua volta, sarebbe stato necessario confrontare la nozione di reato «a danno» della PA con i parametri normativi offerti dall'ordinamento ai fini di definire cosa debba intendersi per delitto «a danno» di taluno.>>;
- d. <<4.1.– A fronte di ciò, osserva questa Corte che il giudice a quo non ha vagliato la possibilità che il dato normativo di riferimento legittimi un'interpretazione secondo cui, nonostante l'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 97 del 2001, che si riferisce ai soli delitti dei pubblici ufficiali contro la PA, non rimanga privo di effetto il rinvio ad esso operato da parte dell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, e non si è chiesto se si tratta di rinvio fisso o mobile. L'ordinanza, quindi, trascura di approfondire la natura del rinvio, per stabilire se è tuttora operante o se, essendo venuto meno, la norma di riferimento è oggi interamente costituita dal censurato art. 51, comma 7.>>;

- e. 4.2.– *In ogni caso, anche a voler ritenere che l'entrata in vigore del cod. giust. contabile abbia esteso il novero dei reati che legittimano l'esercizio dell'azione risarcitoria, occorre stabilire quali fattispecie delittuose consentono al PM contabile l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine>>, trattandosi << di un'attività indispensabile anche ove si ritenga che, in base alla disciplina vigente, la domanda risarcitoria non richieda la commissione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la PA, ma solo la commissione di un delitto «a danno» della stessa. Anche questa previsione rivela infatti l'intento del legislatore di delimitare l'ambito della relativa responsabilità.>>.*

Con le pronunce di inammissibilità, infatti, la Corte non affronta nel merito le questioni di costituzionalità sollevate. Si tratta di decisioni processuali, che non possono per loro natura produrre effetti *erga omnes*, in quanto il Giudice delle leggi non si esprime sul punto, neanche attraverso una interpretazione suggerita. Nel caso in esame, la Corte costituzionale lascia irrisolta la questione, spingendo il giudice contabile a risolvere i nodi in via interpretativa.

Nel merito, la Procura regionale ha provato il *clamor fori*, citando numerosi articoli di stampa che hanno dato evidenza ai fatti.

Per tali motivi, questa posta di danno può essere accolta, secondo la prospettazione attorea, invero equitativamente congrua, di talché il soggetto va condannato al pagamento della somma di euro 20.000,00.

1.4.b. Per quanto concerne il danno da disservizio, tale voce autonoma di danno, di creazione giurisprudenziale si sostanzia nell'avere reso un'attività solo apparentemente a favore dell'amministrazione, ma in realtà distratta per il perseguimento di finalità private. Si tratta, in sostanza, di un costo negativo di gestione, in termini di qualità o di economicità ed efficienza, economicamente valutabile, il quale, secondo la giurisprudenza (cfr. per tutte Sez., giur. Veneto, sent. n. 76/2017), può svilupparsi secondo tre profili:

a. il danno da disservizio in senso stretto, che <<postula la sussistenza di un'attività effettivamente qualificabile in termini di servizio verso il pubblico, e consiste in una condotta del pubblico dipendente che si risolva nella prestazione solo apparente – e dunque desostanziata – del servizio stesso; il danno erariale che ne deriva coincide in tal caso con il pregiudizio all'utenza per non aver potuto fruire di quel servizio o non avervi potuto godere nei termini previsti (Corte conti, Sez. I App., 16.09.2015, n. 488; Sez. Giur. Veneto, 16.11.2016, n. 178; 11.10.2016, n. 116;

17.06.2016, n. 85; Sez. Giur. Lazio, 3.02.2015, n. 82; Sez. Giur. Umbria, 30.05.2013, n. 45; 31.01.2002, n. 39).>>;

b. il danno da disservizio in senso lato, <<<ha riguardo invece all'esercizio illecito e penalmente rilevante di funzioni pubbliche, ove la funzione istituzionale tipica, astrattamente finalizzata al perseguimento e alla realizzazione degli interessi pubblici generali, venga in concreto piegata o "sviata" alla realizzazione degli interessi egoistici del dipendente che ha agito, con conseguente impossibilità di ricondurre l'azione posta in essere all'agire istituzionale dell'ente, che tuttavia ne ha sostenuto i costi, con speculare danno per l'inutilità della spesa (Corte conti, Sez. III App., 15.10.2015, n. 502; Sez. Giur. Veneto, 17.03.2017, n. 39; n. 178/16 e 116/16, cit.; 20.04.2015, n. 63; Sez. Giur. Umbria, 45/2013, cit.).>>. In questo caso, per questa giurisprudenza, <<il danno viene generalmente commisurato alla spesa investita per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa non produttiva di risultati a favore della comunità, verificandosi in specie un dispendio di risorse umane e di mezzi strumentali pubblici. Si è precisato a tal proposito in giurisprudenza come la deviazione, a fini illeciti, dell'attività lavorativa integri una fattispecie di danno da disservizio in relazione: a) al mancato raggiungimento dei risultati cui era finalizzata la spesa sostenuta dallo Stato per il pagamento delle retribuzioni; b) alla minore efficacia dell'intera struttura amministrativa;

c) al minor beneficio, quanto ai risultati, derivante dall'impiego delle risorse destinate all'amministrazione (Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, 17.05.2017, n. 227).>>.

c. Infine, <<ulteriore declinazione del danno da disservizio in senso lato è configurabile poi in relazione al cd. "asservimento del servizio", che si riscontra prevalentemente nei casi di corruzione impropria, laddove il servizio è reale e non solo apparente - come invece nel disservizio in senso stretto - e l'attività posta in essere è anche conforme ai doveri d'ufficio, e non contraria agli stessi come nell'esercizio illecito e penalmente rilevante di pubbliche funzioni. La fattispecie, propria di quei settori dell'amministrazione caratterizzati da una particolare lentezza nell'erogazione del servizio ovvero nel rilascio di atti espressivi di funzioni pubbliche di certificazione o di altra natura, si caratterizza per il fatto che solo chi paga un compenso illecito al dipendente infedele ottiene in tempi rapidi, o comunque più veloci del normale, la prestazione pubblica. In questi casi, l'asservimento della funzione esercitata agli interessi specifici dei "clienti" del dipendente infedele comporta un danno per l'amministrazione di appartenenza sotto il profilo della distrazione, ancorché parziale, delle risorse impiegate per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio (Corte conti, Sez. Giur. Puglia, 227/2017, cit.).>>.

Pertanto, il danno in esame non si configura solo nelle ipotesi in cui l'Amministrazione pubblica sostenga costi aggiuntivi per la resa del servizio rispetto a quelli ordinari, ma anche nell'ipotesi cui, dalla condotta illecita e antigiusuristica dell'autore, emerga una <<minore produttività dei fattori economici impiegati dalla stessa amministrazione pubblica, in termini sia di mancato conseguimento della attesa legalità dell'azione e dell'attività pubblica, sia di inefficacia o inefficienza di tale azione e attività pubblica>> (Sezione II Appello, sent. n. 68/2019).

In ordine ai criteri di quantificazione di questa componente di danno patrimoniale e tenendo conto della eccezione della difesa del convenuto, che ha contestato la mancanza di prova del danno, la giurisprudenza contabile ha chiarito che, nelle ipotesi di prestazione resa ma "desostanziata" e di "doloso sviamento delle funzioni pubbliche", cioè priva di utilità per la P.A., <<il parametro di liquidazione del danno non può che essere liquidato in via equitativa, ex art. 1226 c.c. non essendo ipotizzabile un onere della prova posto a carico del requirente volto a dimostrare con esattezza quanta energia lavorativa è stata sottratta alle finalità istituzionali e piegata a logiche personali (così già questa Sezione, sentt. n. 247 dell'8.03.2016; n. 301 del 16.05.2016; n. 289 del 9.05.2018)>> (Sez. II App., sent. n. 68/2019 cit.), agganciandosi all'inutile esborso della retribuzione, essendo venuto a mancare l'esercizio lecito e diligente delle funzioni per le quali il convenuto era retribuito.

Può, pertanto, essere accolta la richiesta della Procura regionale (pure congruamente quantificata) di condannare il convenuto al pagamento della somma di euro 13.000,00, pari al 50% della retribuzione percepita.

1.5. In merito alla possibilità di applicare l'istituto giuridico della compensazione, quanto eccepito dalla difesa è privo di fondamento giuridico, in quanto la transazione a cui fa cenno la difesa stessa attiene ai rapporti tra il convenuto e le vittime – parti civili nel procedimento penale e non riguarda in alcun modo la Pubblica Amministrazione danneggiata, né la collettività in genere. Né può essere valorizzato lo spunto della responsabilità dell'Amministrazione scolastica per mancata vigilanza, in quanto l'attività illecita è stata dolosamente posta in essere con modalità subdole, che non consentivano all'Amministrazione di prevenirla.

1.6. In accoglimento della pretesa attorea, il convenuto va quindi condannato al risarcimento in favore della Provincia autonoma di Bolzano della complessiva somma di euro 33.000,00 – da intendersi comprensiva, stanti i relativi criteri di determinazione, della rivalutazione

monetaria secondo gli indici ISTAT – sulla quale saranno calcolati gli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo.

Le spese di giustizia, da rimborsare in favore dello Stato, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, definitivamente pronunciando, condanna il convenuto OMISSIS al pagamento in favore della Provincia autonoma di Bolzano dell’ammontare di euro 33.000,00, oltre interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo.

Le spese di giustizia, da rimborsare in favore dello Stato, seguono la soccombenza e si liquidano in € 194,33.

Si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, venga omessa l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della parte convenuta riportati sulla sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 19 aprile 2024.

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Massimo Giuseppe Urso

Enrico Marinaro

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 03/05/2024